



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE  
VIA SANTA SOFIA N. 78  
95123 – CATANIA  
Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 04721290874

AOU Policlinico V. Emanuele  
Prot. Uscita del 24/03/2016  
Numero: **0011708**  
Classifica: TMP/2-2014

**Settore:** SETTORE RISORSE UMANE – Trattamento Economico

N. di Prot. .... Allegati n.° .....

**Oggetto:** Riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 2052 del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66.

A TUTTI I DIPENDENTI  
DELL'A.O.U. "POLICLINICO –  
VITTORIO EMANUELE"

LORO SEDI

In riscontro alle istanze presentate dalle SS.LL. per il riconoscimento dei benefici economici previsti dall'art. 2052 del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66 si comunica che quest'Azienda con nota n. 48273 del 14/12/2015, inviata in pari data al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ulteriormente sollecitata il 04/02/2016, ha chiesto chiarimenti per la corretta applicazione della disposizione normativa su menzionata, non essendo pacifiche ed univoche le modalità di applicazione.

Si rappresenta che con nota del 24/02/2016 prot. n. 15516/2016, allegata in copia alla presente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rispondendo in materia all'ASP di Trapani ha espresso "*parere negativo circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale contrattualizzato non più provvisto di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, come quello appartenente al comparto del S.S.N.*"

Per quanto sopra si è spiacenti di comunicare che le istanze presentate dalle SS.LL. volte al riconoscimento dei benefici economici previsti dall'art. 2052 del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66 non possono trovare accoglimento.

Distinti saluti.

Responsabile del Procedimento.  
Dr. Vincenzo Buccheri  
0950930470

IL DIRETTORE GENERALE  
(DR. SALVATORE CANTARO)






Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Prot. n. 15516/2016  
Rif. Prot. Entrata n. 89804  
Risposta a nota del 19.11.2015 n.001-93833  
Allegati n. 2



ASP Trapani - Note esterne ingresso

001-22357-GEN/2016

02-03-2016



BARCODE 0010455075

Roma

24 FEB. 2016

All'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
di Trapani  
Settore Personale, Contratti e Convenzioni  
U.O. Trattamento Economico

TRAPANI

OGGETTO: Riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva ai sensi dell'art.2052 del decreto legislativo n.66/2010.

Con la nota in riferimento codesta Azienda Sanitaria Provinciale ha chiesto di conoscere se l'art. 2052 del decreto legislativo n.66/2010, concernente il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva, possa essere applicato al personale del Servizio Sanitario Nazionale i cui contratti collettivi non prevedono automatismi stipendiali nel sistema di progressione economica.

Al riguardo si fa presente che la problematica in questione ha già formato oggetto di esame da parte di questa Amministrazione che, con l'unita nota n.209959 del 12.3.1996, ribadita con la nota n.30491 del 7.7.2000, che pure si allega in copia, ha espresso il proprio parere con riferimento all'art.20 della legge n.958/1986 e all'art.7 della legge n.421/1991, norme entrambe confluite nel citato art.2052 del decreto legislativo n.66/2010.

Nelle suddette note è stato espresso parere negativo circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale contrattualizzato non più provvisto di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, come quello appartenente al comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

Si precisa, inoltre, che per il personale del predetto comparto la materia in oggetto è stata disciplinata in sede contrattuale per la dirigenza Area III dall'art.26 del C.C.N.L. 5.12.1996, per la dirigenza Area IV dall'art.27 C.C.N.L. 5.12.1996 e per il personale del comparto Sanità dall'art. 26 del C.C.N.L. 1.9.1995, i quali stabiliscono che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge...”*; disciplina questa che, stante la sua genericità, non offre alcun nuovo elemento di valutazione rispetto alla previsione legislativa del 1986 tale da comportare modalità applicative diverse da quelle già fornite con le note menzionate, il cui contenuto viene pertanto confermato con riferimento al quesito posto da codesta Azienda.

Il Ragioniere Generale dello Stato





PUBBLICITÀ

Roma, 12 MAR 1996 19

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

SCAMBIATO

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - Dipartimento Fun-  
zione Pubblica - Ufficio Legisla-  
tivo

R O M A

Divisione 3<sup>a</sup>  
Prot. N. 209959

Alligati

Risposta a nota del 11.95 n.23083  
95/10.0.343/BOGGETTO: Valutazione del servizio militare - Art.20 della legge  
24.12.1986, n.958.

Codesto Dipartimento della Funzione Pubblica ha posto all'attenzione dello scrivente la questione della valutazione del servizio militare di leva prevista dall'art.20 della legge 24.12.1986, n.958, segnalando, in relazione al personale contrattualizzato non più provvisto di automatismi stipendiali (classi e scatti):

- che la soluzione indicata con la circolare n.85749/10.0.343/B del 20.2.1992 riveste carattere di temporaneità poiché limitata al biennio 1987-1988;

- che la mancanza di una specifica previsione normativa per il periodo successivo ha originato dubbi applicativi e quesiti che continuano a pervenire da varie amministrazioni;

- che con parere n.742/92 del 17.5.1993 il Consiglio di Stato ha affermato, sia pure con riferimento ad altre fattispecie, che la soppressione degli automatismi stipendiali non esclude la possibilità di continuare ad utilizzare lo scatto di stipendio come misura del beneficio previsto per determinate categorie di pubblici dipendenti.

.1.

Ciò considerato, codesto Dipartimento ritiene che il criterio desumibile dal citato parere sia applicabile al caso specifico del riconoscimento, ai fini economici, del servizio militare di leva, risolvendo così il problema sollevato in via permanente e con omogeneità per tutti.

In proposito si fa presente che, come si evince chiaramente dalla norma in esame, secondo cui il periodo di servizio militare è valido per l'inquadramento economico, presupposto per l'operatività del beneficio in questione è, necessariamente, l'esistenza nell'ordinamento in vigore per le categorie di personale interessate di un sistema di valutazione ai fini economici dell'anzianità di effettivo servizio, affinché il periodo di servizio militare prestato prima dell'assunzione possa essere, appunto, misurato con lo stesso metro utilizzato per misurare l'anzianità di effettivo servizio.

In altri termini riconoscere il servizio militare valido per l'inquadramento economico significa equipararlo al servizio effettivamente reso con la conseguenza che il suo computo consente di anticipare la maturazione della classe o scatto di stipendio - se previsti dall'ordinamento di appartenenza - di un arco di tempo pari alla durata del servizio militare prestato.

Per contro, laddove l'ordinamento di appartenenza non preveda un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, viene evidentemente a mancare il necessario presupposto cui il legislatore ha subordinato l'operatività del beneficio. Invero, sarebbe del tutto privo di ragionevolezza riconoscere oggi ad un neo-assunto una maggiorazione dell'1,25% (pari, cioè, alla metà del valore dell'aumento periodico biennale) per il servizio militare prestato durante l'anno di

leva mentre il collega assunto nel 1989 fruisce ancora dello stipendio iniziale senza alcuna maggiorazione pur avendo maturato ben tre bienni di anzianità di effettivo servizio.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che la soluzione fornita dal Consiglio di Stato con il citato parere per l'attribuzione dei benefici combattentistici non possa essere trasposta alla fattispecie in oggetto, non senza oltretutto sottolineare che nell'impiego privato, cui quello pubblico si va uniformando, il beneficio in discorso è del tutto sconosciuto.

*luc*

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. lo Monorchio



MINUTA

7 LUG. 2000

*Ministero del Tesoro, del Bilancio  
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

SC

AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA  
ZIONE GENERALE DEL PERSONALE E  
DEI SERVIZI DEL TESORO  
Servizio Centrale del Personale  
EX I.G.A.G. Div.VII  
S E D E

Div. 3<sup>a</sup>

Prot. n. 0030491

All. n.1

Risposta a nota del 30.3.2000 n.P0023610

OGGETTO: Valutazione del servizio militare - Art.20 della legge  
n.958/1996.

Codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere se il beneficio della valutazione del servizio militare di leva previsto dall'art.20 della legge 24.12.1986, n.958, può essere attribuito al personale che ha prestato il suddetto servizio dopo il biennio 1.1.1987 - 31.12.1988.

Al riguardo, premesso che il beneficio in questione consisteva nella valutazione del periodo di servizio militare "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", si rammenta che con la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20.2.1992 n.85749/10.0.343/B furono impartite le istruzioni per assicurare la necessaria uniformità nell'attribuzione del beneficio, anche a seguito dell'interpretazione autentica fornita dall'art.7 della legge 30.12.1991, n.412.

Uno degli aspetti di maggior rilievo che necessitava di chiarimenti era quello relativo alla concreta attribuzione del beneficio agli effetti dell'inquadramento economico, nella considerazione che, come noto, l'entrata in vigore della citata legge n.958/1986 (gennaio 1987) veniva a coincidere con la soppressione per la gran parte dei pubblici dipendenti - dal 1° gennaio 1987 - della progressione economica degli stipendi per classi e scatti, il che, di fatto, rendeva inapplicabile la norma, essendo venuto meno il regime degli automatismi stipendiali che costituiva il presupposto per l'attribuzione del beneficio attraverso l'anticipazione di un anno (pari cioè alla durata del periodo di leva) del primo automatismo stipendiale biennale.

Invero alla lettera D) della citata circolare fu precisato:

- che per quanto riguarda le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali (fra le quali sono compresi i dipendenti del comparto Ministeri) il beneficio andava riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, mediante attribuzione di una somma pari a tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di servizio militare di leva prestato dell'importo annuo riconosciuto in via contrattuale per il biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988;

- che la soluzione come sopra indicata rivestiva carattere di temporaneità in quanto per i periodi successivi al citato biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, non poteva farsi luogo, "ai fini dell'inquadramento economico", al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto sarebbe stato eventualmente previsto al riguardo dai futuri rinnovi contrattuali.

Tutto ciò premesso, corre l'obbligo di precisare che ad analoga richiesta di parere del Dipartimento per la funzione pubblica - che peraltro prospettava la possibilità di riconoscere il beneficio in questione in termini analoghi a quelli indicati dal Consiglio di Stato con il parere n.742/92 per l'attribuzione del beneficio combattentistico - lo scrivente, con l'unità nota n.209959 del 12.3.1996, si è espresso in senso contrario, nella preminente considerazione che l'inesistenza nell'ordinamento in vigore per il personale interessato di un sistema di valutazione ai fini economici dell'anzianità di effettivo servizio preclude, evidentemente, qualsiasi possibilità di attribuzione del beneficio stesso.

Per quanto riguarda, poi, il parere espresso dallo scrivente con la nota n.122999 del 2.11.1998 circa l'attribuibilità del beneficio in oggetto a taluni dipendenti negli stessi termini del collega vincitore di apposito ricorso al Presidente della Repubblica (parere n.1941/96), giova rammentare che si trattava comunque di soggetti trovantisi nelle medesime condizioni oggettive del ricorrente, per i quali codesto Dipartimento stesso ritenne inopportuno creare disparità di trattamento.

Pertanto, precisato che il parere di cui alla citata nota n.122999 non può essere utilizzato per riconoscere il beneficio in oggetto al personale che viene attualmente assunto nei ministeri, si ritiene di dover ribadire l'avviso manifestato con la richiamata nota n.209959 del 1996 - cui peraltro il Dipartimento per la funzione pubblica non ha replicato - nel senso, cioè, che il beneficio in discorso non è più attribuibile, stante l'attuale assetto ordinamentale che non prevede una valorizzazione in termini stipendiali dell'anzianità di effettivo servizio.

Infine si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.2, comma 3, del decreto legislativo 3.2.1993, n.29, e successive modificazioni, il quale prevede che l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e che cessano di avere efficacia anche le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti in sede contrattuale.

L'Ispettore Generale Capo

F. J. GALLO